

FRANCIA***Conseil d'État, n. 506860 del 30 aprile 2026, Jeune Garde Antifasciste [Conferma dello scioglimento dell'associazione Jeune Garde Antifasciste]***

08/05/2026

Il *Conseil d'État* ha rigettato un ricorso della *Jeune Garde Antifasciste* contro il provvedimento governativo, datato 12 giugno 2025, che ne aveva disposto lo scioglimento. La ricorrente è un'associazione di estrema sinistra fondata nel 2018 da Raphaël Arnault, che nel 2024 è stato eletto deputato nelle file de *La France insoumise*; alcuni membri dell'organizzazione, fra cui un collaboratore parlamentare di Arnault, sono indagati per omicidio volontario in seguito ai violenti scontri avvenuti a Lione nel febbraio 2026.

Lo scioglimento, voluto con forza dal presidente Emmanuel Macron, ha preso la forma di un *décret en Conseil des ministres* adottato in virtù dell'[art. L. 212-1 del Codice della sicurezza interna](#), che consente di sciogliere «tutte le associazioni o i gruppi di fatto (*groupements de fait*)» che istighino, fra l'altro, a manifestazioni armate o ad azioni violente contro persone o cose. Come specifica l'[art. L. 212-1-1](#) del medesimo Codice, frutto di una novella legislativa del 2021, sono imputabili a un'associazione o a un gruppo di fatto le azioni «commesse da uno o più dei loro membri che agiscano in tale qualità, oppure direttamente collegati alle attività dell'associazione o del gruppo, qualora i loro organi direttivi, benché informati di queste attività, si siano astenuti dal prendere le misure necessarie per farle cessare, tenuto conto dei mezzi di cui disponevano». Nella sua formulazione attuale, l'art. L. 212-1 costituisce la versione consolidata di una disciplina legislativa introdotta nel 1936 per fronteggiare le leghe di estrema destra.

Poiché lo scioglimento rappresenta una significativa compressione della libertà di associazione, il *Conseil d'État* ha osservato che l'art. L. 212-1 dev'essere interpretato in maniera restrittiva e può essere applicato solo per prevenire gravi problemi di ordine pubblico. La decisione di procedere allo scioglimento di un'associazione deve presentare un carattere di appropriatezza, necessità e proporzionalità rispetto alla gravità dei problemi di ordine pubblico che potrebbero presentarsi.

Dai documenti acquisiti all'istruttoria è emerso il coinvolgimento della *Jeune Garde* in azioni dette di «vigilanza antifascista», volte a occupare lo spazio pubblico e a escluderne i movimenti di estrema destra. L'associazione, inoltre, ha organizzato «regolarmente [...] attività formative che definiva “di autodifesa” e che miravano alla preparazione fisica e mentale dei membri del gruppo a scontri violenti» (par. 8). Sui *social media*, inoltre, alcuni profili avevano manifestato apprezzamento per azioni violente dirette «contro persone o gruppi presentati come “fascisti”» (par. 9). Sebbene la *Jeune Garde* abbia negato di essere collegata in alcun modo a tali profili, tuttavia questi ultimi erano attivamente seguiti dai profili istituzionali di alcune delle sue articolazioni locali.

Il Governo, perciò, è potuto lecitamente giungere alla conclusione che la *Jeune Garde* «aveva – sia dimostrando esplicitamente il proprio sostegno a questi profili terzi, sia per la significativa assenza di reazioni ai loro contenuti – incitato a commettere violenze contro persone» (ivi). Da ultimo, dall'istruttoria si ricava che singoli membri della *Jeune Garde* hanno spesso assunto l'iniziativa di azioni violente nello spazio pubblico e che alla data in cui è stato adottato il decreto di scioglimento l'associazione non le aveva condannate.

Tenuto conto della gravità e della ricorsività di queste condotte, la decisione di sciogliere la *Jeune Garde* non può essere ritenuta priva dei caratteri della necessità e della proporzionalità, né si può dire ch'essa violi gli artt. 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne